



**PROCURA DELLA REPUBBLICA**  
*presso il Tribunale di Ancona*

N. 1734 /20 Prot.

Ancona, 24 settembre 2020

Al Consiglio dell'Ordine dei Medici chirurghi e odontoiatri di ANCONA

Alle Direzioni Sanitarie degli Ospedali di ANCONA – JESI –  
FABRIANO – OSIMO –  
SENIGALLIA – LORETO

e, p.c.

Alla Questura di ANCONA

Al Comando Provinciale Carabinieri di ANCONA

Al Compartimento Polizia Stradale di ANCONA

Ai Comandi di Polizia Locale della provincia di ANCONA

OGGETTO: Direttiva - obbligo di referto e incidenti stradali.

La presente direttiva è emanata al fine di uniformare, canalizzare e semplificare il flusso di informazioni relative ai referti medici in caso di lesioni colpose da incidente stradale procedibili di ufficio (art. 590-bis c.p.), ovvero di omicidio colposo da incidente stradale (art. 589-bis c.p.).

Come noto, ai sensi dell'art. 334 comma 2 c.p.p. nel referto occorre indicare, tra l'altro, anche le notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto, tra cui riveste una particolare importanza, proprio in tema di incidenti stradali, l'indicazione della forza di polizia intervenuta.

Si pone, in particolare, la necessità di disciplinare l'ipotesi in cui il sanitario che redige il primo referto medico o quelli successivi che determinino il superamento di 40 giorni di prognosi, non sia stato direttamente interessato dalla forza di polizia intervenuta.

In tal caso, ove l'interessato sia in grado di fornire tale indicazione, **sarà necessario inviare il referto soltanto a questo organo di polizia** (Carabinieri; Polizia Locale; Polizia Stradale; etc. etc.) nella sede indicata dalla vittima o, in mancanza, avente sede nel luogo dell'incidente stradale; **non invece allo scrivente Ufficio di Procura.**

Del resto l'art. 334 comma 1 c.p.p. richiama, quale destinatario del referto in alternativa al Pubblico Ministero, "qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria".

Qualora non sia possibile tale invio poiché la vittima non è in grado di specificare l'appartenenza degli agenti che pure sono intervenuti, il referto andrà inviato a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria del luogo dell'incidente (Polizia Locale, oppure Carabinieri, oppure Polizia Stradale, etc. etc.).

Qualora la vittima affermi che non è intervenuto alcun organo di polizia, il referto andrà inviato al Pubblico Ministero.

In tali modi si intenderà osservato l'obbligo di referto la cui omissione è sanzionata dall'art. 365 c.p.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
Dr.ssa Monica GARUSSI

